



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VII – Interventi per ricerca e sviluppo

AL SOGGETTO GESTORE
**RTI CON MANDATARIA BANCA DEL
MEZZOGIORNO - MCC S.p.A.**
Viale America, n. 351 - 00144 Roma

AI SOGGETTI BENEFICIARI

Circolare n. 27421 del 9 aprile 2015

Oggetto: Intervento del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma “Orizzonte 2020”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 – Indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell’intervento.

1. Premessa

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, ha definito le procedure per l’accesso alle agevolazioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020”.

Successivamente, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014, sono state definite le disposizioni attuative del predetto intervento agevolativo inerenti alle modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, alle condizioni e ai punteggi per la valutazione delle domande, ai costi ammissibili, nonché alle modalità di presentazione delle domande di erogazione e ai criteri per lo svolgimento delle verifiche, dei controlli e delle ispezioni. In particolare, tale decreto rinvia per quanto riguarda le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione e la definizione dei relativi schemi ad una successiva circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2015, n.15, si è poi provveduto ad adeguare il predetto decreto 20 giugno 2013 alle nuove disposizioni contenute nel regolamento (UE) n.



651/2014 del 17 giugno 2014, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 in conformità al quale l'intervento era stato definito.

Per quanto riguarda gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'istruttoria delle domande, all'erogazione delle agevolazioni e all'esecuzione dei monitoraggi, delle ispezioni e dei controlli previsti nell'ambito dell'intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, come previsto dall'art. 3 del decreto 20 giugno 2013, ha provveduto alla selezione del Soggetto gestore dell'intervento attraverso un'apposita gara, svolta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. A seguito dello svolgimento di tale gara è stata, quindi, stipulata una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., in qualità di mandatario del Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per lo svolgimento dei predetti servizi connessi alla gestione degli interventi agevolativi del Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Al Soggetto gestore dell'intervento è affidata, anche, la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto 20 giugno 2013, diretto a garantire l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni. Attraverso tale fondo le imprese di piccole e medie dimensioni possono richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni senza presentare la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa ma contribuendo alle dotazione finanziaria del fondo stesso con una quota da detrarre dall'anticipazione richiesta. Per la definizione della metodologia di funzionamento del fondo, il Soggetto gestore ha presentato al Ministero dello sviluppo economico un'apposita relazione descrittiva delle ipotesi, basate su dati storici e previsionali, che consentono di garantire la corretta operatività del fondo stesso. In particolare, al fine di garantire che il fondo possa operare nel rispetto del principio di rotatività degli interventi, in modo, dunque, da assicurare che le risorse a disposizione del fondo non si esauriscano nel tempo, viene previsto che il premio che le imprese sono tenute a sostenere per l'accesso alla garanzia sia commisurato all'effettivo rischio sostenuto complessivamente dal fondo, quantificato con riferimento alle singole imprese richiedenti in una percentuale pari al 2,7% dell'anticipazione richiesta. Sulla base delle analisi svolte dal Soggetto gestore il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con decreto 6 marzo 2015, ha stabilito che l'importo da detrarre dall'anticipazione richiesta dalle imprese per l'accesso alla garanzia del fondo sia definito sulla base della predetta percentuale.

In relazione alle predette disposizioni e alle novità normative introdotte dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, risulta opportuno fornire chiarimenti su alcuni aspetti dell'iter agevolativo, quali la comunicazione della data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, le modalità di svolgimento delle verifiche, intermedia e finale, e la determinazione dei costi ammissibili. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal decreto direttoriale 25 luglio 2014, con la presente circolare vengono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione delle agevolazioni e forniti gli schemi che devono essere utilizzati dai soggetti beneficiari per la presentazione delle domande stesse.

2. Comunicazione della data di avvio

2.1 In merito alla comunicazione della data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, il decreto 20 giugno 2013, all'art. 5, prevede che il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto a comunicare al Soggetto gestore l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Tale comunicazione, nella forma di specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli



47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata entro 30 giorni dall'avvio.

A tal riguardo si vuole chiarire che il progetto può essere avviato solo successivamente alla presentazione della domanda e che, come previsto dall'art. 2, paragrafo 23 del regolamento (UE) n. 651/2014 e recepito dal richiamato decreto di adeguamento 4 dicembre 2014, per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si deve intendere la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Il mancato rispetto di tali disposizioni è causa di revoca delle agevolazioni.

3. Verifica intermedia e verifiche finali

3.1 L'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 25 luglio 2014 prevede che *“il Soggetto gestore effettua, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera f), del decreto (n. 20 giugno 2013), una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal Soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. omissis Il Soggetto gestore effettua la verifica a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori”*.

Al fine di consentire che tale verifica intermedia sia svolta dal Soggetto gestore con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario e in termini coerenti con la predetta disposizione, il soggetto beneficiario può trasmettere, prima della data prevista di svolgimento della verifica come sopra determinata, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all'allegato n. 1, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore.

3.2 Con riferimento alle verifiche finali sulla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo agevolato, previste dall'art. 12, comma 9, lettera g), e dall'art. 14, comma 1, del decreto 20 giugno 2013, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, in aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l'ulteriore documentazione relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti.

Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.



4. Criteri generali per l'erogazione delle agevolazioni

4.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto 20 giugno 2013 e dall'art. 6 del decreto direttoriale 25 luglio 2014, le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. Il semestre in relazione al quale può essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo viene individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo è sostenuto per cassa, ad eccezione delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento per i quali il pagamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

4.2 La prima erogazione è disposta per stato di avanzamento o a titolo di anticipazione.

L'erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *f*), del decreto 20 giugno 2013, entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

L'erogazione a titolo di anticipazione può essere richiesta esclusivamente da imprese di piccole e medie dimensioni, con esclusione degli Organismi di ricerca, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse. A tal fine l'impresa beneficiaria può richiedere l'accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto 20 giugno 2013, trasmettendo, come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *c*), del decreto direttoriale 25 luglio 2014, unitamente alla documentazione necessaria all'adozione del decreto di concessione, la richiesta redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 contenente, anche, l'autorizzazione per il Ministero dello sviluppo economico a trattenere una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura definita dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2015.

In alternativa, l'erogazione a titolo di anticipazione può essere disposta a fronte della presentazione, unitamente alla richiesta di anticipazione, di un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dello sviluppo economico, di importo pari alla somma da erogare (25% dell'agevolazione complessiva), contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3. La fideiussione o la polizza devono avere durata fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del progetto agevolato, come eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, ed hanno effetto fino alla data in cui il Soggetto gestore, ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione di spesa, certifica con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite a titolo di anticipazione e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. La richiesta di svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa può essere presentata dal soggetto beneficiario, unitamente a una delle richieste di erogazione per stato di avanzamento, solo qualora vengano rendicontati costi almeno pari a quelli corrispondenti all'importo delle erogazioni percepite come anticipazione. La fideiussione o la polizza deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo



n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995 e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993.

La richiesta di erogazione per anticipazione non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

4.3 La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *h*), del decreto 20 giugno 2013, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto.

4.4 Nel periodo di realizzazione del progetto, l'ammontare complessivo delle erogazioni non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il restante 10%, da sottrarre all'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 14 del decreto 20 giugno 2013.

4.5 In ogni caso, l'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. Modalità di presentazione delle richieste di erogazione

5.1 Le richieste di erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 20 giugno 2013 e la relativa documentazione allegata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore, ad eccezione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa, da allegare all'eventuale domanda di erogazione per anticipazione, che deve essere trasmessa in originale all'indirizzo comunicato dal Soggetto gestore e indicato nell'ambito della predetta procedura di compilazione. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la seguente documentazione, articolata in relazione alla quota di erogazione richiesta:

a) erogazione per anticipazione a fronte della presentazione di fideiussione o polizza assicurativa:

- i. domanda di erogazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Nel caso di progetti congiunti le domande di erogazione dei singoli soggetti co-proponenti vengono inviate congiuntamente dal soggetto capofila;
- ii. fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- iii. nel caso siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

b) erogazione per anticipazione a fronte della garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto 20 giugno 2013:

- i. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5. Nel caso di progetti congiunti le dichiarazioni dei singoli soggetti co-proponenti vengono inviate congiuntamente dal soggetto capofila;



ii. nel caso siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

c) erogazione per stato di avanzamento lavori:

i. domanda di erogazione, contenente le informazioni riportate negli schemi di cui agli allegati n. 6 a) e n. 6 b), a seconda che si tratti di progetto singolo o congiunto;

ii. solo nel caso di progetti congiunti, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei soggetti co-proponenti, con esclusione del soggetto capofila, concernente i requisiti soggettivi per l'erogazione delle agevolazioni previsti dal decreto 20 giugno 2013, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 7;

iii. nel caso siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia

iv. rapporto tecnico sulle attività svolte nel periodo di riferimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 8, sottoscritto dal responsabile tecnico del progetto;

v. quadro riassuntivo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale), comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 9. Nel caso dei progetti congiunti, oltre al predetto quadro riassuntivo dei costi sostenuti e delle relative tabelle di dettaglio per ciascun soggetto beneficiario, deve essere presentato, anche, un quadro riassuntivo generale dei costi sostenuti comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi relativo all'intero progetto;

vi. schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo firmate dai singoli lavoratori e siglate dal direttore amministrativo o dal responsabile del personale, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 10. Nel corso delle verifiche istruttorie, il Soggetto gestore può chiedere al soggetto beneficiario di integrare le predette schede con l'invio della documentazione di supporto relativa al personale dipendente (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale);

vii. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate con il calcolo pro-rata, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 11;

viii. documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l'erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento: copie delle fatture d'acquisto, dei contratti di consulenza, dei contratti relativi al personale non dipendente, dei buoni prelievo e delle relative evidenze contabili per il materiale prelevato da magazzino o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente;

d) erogazione dell'ultimo stato di avanzamento, in aggiunta alla documentazione prevista dalla precedente lettera c), deve essere presentata anche la relazione tecnica finale sul progetto di



ricerca e sviluppo realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12.

5.2 Al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni inerenti ai requisiti soggettivi di ammissibilità previsti per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza dal regolamento (UE) n. 651/2014, come recepiti dal decreto 4 dicembre 2014, gli Organismi di ricerca, unitamente alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, devono presentare la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio contenente le informazioni di cui all'allegato n. 13.

6. Costi ammissibili e modalità di pagamento

6.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto 20 giugno 2013 e dall'art. 5 del decreto direttoriale 25 luglio 2014 in merito ai costi ammissibili, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) i costi per attività di sviluppo sperimentale (SS) e quelli per attività di ricerca industriale (RI) devono essere rilevati separatamente. Pertanto, il soggetto beneficiario deve attrezzarsi per tenere separati i costi relativi alle due tipologie di attività, attraverso un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile;
- b) per i consorzi e le società consortili per i quali sia previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, come modalità operativa, l'utilizzo del personale e delle strutture dei consorziati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del Consorzio) di attività del progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso e sono determinati e valorizzati in base ai medesimi criteri;
- c) il prototipo o il prodotto/processo pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo o del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili;
- d) nell'ambito dei servizi di consulenza, non sono ammissibili le prestazioni fornite dall'Amministratore unico o dal socio accomandatario di società in accomandita semplice. Nel caso di prestazioni affidate ai membri del consiglio di amministrazione, non sono ammissibili le prestazioni se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri stessi; negli altri casi la prestazione può essere ammessa, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata e accettata dal Soggetto gestore;
- e) gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, che per caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (pari o inferiore alla durata del progetto), possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore.

6.2 I pagamenti dei titoli di spesa e del personale non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari. Oltre al pagamento con SEPA Credit Transfer previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto direttoriale 25 luglio 2014, i titoli di spesa possono essere pagati,



anche, attraverso ricevute bancarie. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Per le società appartenenti a un gruppo i predetti pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

6.3 In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione provvisoria, fermo restando il limite massimo di agevolazioni spettanti pari all'ammontare del totale concesso. Nel corso della rimodulazione è, inoltre, possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Soggetto gestore preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.

7. Rimborso del finanziamento agevolato

7.1 Il rimborso del finanziamento agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento devono essere corrisposti alle medesime scadenze. Il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento sul conto corrente indicato dal Soggetto gestore, indipendentemente dalla ricezione del piano di ammortamento.

In caso di ritardo nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero dello sviluppo economico, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

In caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'art. 15, comma, 1, lettera *i*), del decreto 20 giugno 2013, alla revoca delle agevolazioni concesse commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino

Allegati citati